Euroconference LEGAL
Settimanale sul Processo Civile
TeamSystem LEGAL

Edizione di martedì 21 aprile 2015

DIRITTO BANCARIO

Usura in concreto: la Cassazione fissa le regole
di **Fabio Fiorucci**

DIRITTO BANCARIO

Usura in concreto: la Cassazione fissa le regole

di **Fabio Fiorucci**

La cd. usura in concreto è disciplinata dal terzo comma dell'art. 644 c.p., secondo cui "*sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria*".

Riguardo all'operatività della previsione normativa in commento, la Cassazione pen., con decisione n. 18778 del 7.5.2014, ha fissato i seguenti principi di diritto:

– ai fini dell'integrazione dell'elemento materiale della cd. usura in concreto occorre che il soggetto passivo versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria e che gli interessi (pur inferiori al tasso-soglia usurario *ex lege*) ed i vantaggi e i compensi pattuiti risultino – avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e del tasso medio praticato per operazioni similari – sproporzionati rispetto alle prestazioni di denaro o di altra utilità ovvero alla attività di mediazione.

– la "*condizione di difficoltà economica*" della vittima consiste in una carenza, anche solo momentanea, di liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana; la "*condizione di difficoltà finanziaria*", invece, investe più in generale l'insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni.

– le "*condizioni di difficoltà economica o finanziaria*" della vittima (che integrano la materialità del reato) si distinguono dallo 'stato di bisogno' perché le prime consistono in una situazione meno grave (tale da privare la vittima di una piena libertà contrattuale, ma in astratto reversibile) del secondo (al contrario, consistente in uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, non tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma che comunque, comportando un impellente assillo, compromette fortemente la libertà contrattuale del soggetto, inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli).

– le "*condizioni di difficoltà economica o finanziaria*" della vittima (che integrano la materialità del reato) vanno valutate in senso oggettivo, ovvero valorizzando parametri desunti dal mercato, e non meramente soggettivo, ovvero sulla base delle valutazioni personali della vittima, opinabili e di difficile accertamento *ex post*.

– il dolo generico, oltre alla coscienza e volontà di concludere un contratto sinallagmatico con interessi, vantaggi o compensi usurari, include anche la consapevolezza della condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo e la sproporzione degli interessi, vantaggi o compensi pattuiti rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione.